
LEGGE BOSETTI E GATTI

LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36

LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI




FINALITÀ DELLA LEGGE (ART. 1)

- Assicurare la **tutela della salute dei lavoratori e della popolazione** dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Promuovere la **ricerca scientifica** per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare.
- Assicurare la **tutela dell'ambiente e del paesaggio**.
- Promuovere l'**innovazione tecnologica** e le azioni di risanamento volte a **minimizzare l'intensità** e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.



AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)

- La legge ha per oggetto gli **impianti**, i **sistemi** e le **apparecchiature** per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con **frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz**. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
- Le disposizioni della presente legge **non si applicano** nei casi di esposizione intenzionale per **scopi diagnostici o terapeutici**.




DEFINIZIONI (ART. 3)

- **Esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- **Limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- **Valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- **Elettrodotto:** è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- **Esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici:** è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- **Esposizione della popolazione:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
- **Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:** sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- **Impianto per telefonia mobile:** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- **Impianto fisso per radiodiffusione:** è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.



FUNZIONI DELLO STATO (ART. 4)



- Determinazione dei **limiti di esposizione**, dei **valori di attenzione**.
- Promozione di **attività di ricerca** e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati; in particolare il Ministro della sanità promuove, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza.
- Istituzione del **catasto nazionale** delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.
- Individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'**inquinamento elettromagnetico**.
- Promozione di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di **minimizzare le emissioni** nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
- Definizione dei **tracciati** degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.
- Determinazione dei parametri per la previsione di **fasce di rispetto per gli elettrodotti**; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

CATASTO NAZIONALE (ART. 7)



ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Catasto Nazionale delle Sorgenti di Campo Elettromagnetico

- Il catasto nazionale di cui all'articolo è costituito dal **Ministero dell'Ambiente**.
- Il catasto nazionale opera in coordinamento con i **catasti regionali**.
- Le **modalità di inserimento** dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

COMPETENZE DELLE REGIONI (ART. 8)

- Esercizio delle funzioni relative all'**individuazione dei siti di trasmissione** e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.
- Definizione dei **tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV**, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle.
- Modalità per il rilascio delle **autorizzazioni alla installazione degli impianti**, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.
- Realizzazione e gestione di un **catasto regionale** delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
- Approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli **effetti per la salute**, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.



DPCM 08/07/2003

- Disciplina, a **livello nazionale**, in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), fissando:
 - i **limiti** per il **campo elettrico** (5 kV/m);
 - i **limiti** per l'**induzione magnetica** (100 μ T);
 - i **valori di attenzione** (10 μ T) per l'induzione magnetica;
- Il decreto prevede, inoltre, la determinazione di **distanze di rispetto** dalle linee elettriche.

